

Responsabilità amministrativa degli enti complessi

Autore: Redazione

In: Diritto penale

La natura della responsabilità degli enti

Annosa la questione relativa alla **natura della responsabilità degli enti**. Il **d. lgs n.231/2001** la qualifica come **amministrativa**; tuttavia, i tanti riferimenti e richiami ivi contenuti al sistema penalistico, mettono in discussione tale natura. Le tesi sul campo, dunque, sono quelle della responsabilità amministrativa, da un lato, e della responsabilità **penale**, dall'altro, con evidenti ripercussioni sulla disciplina applicabile in termini di prescrizione, circostanze soggettive, successione nella sanzione.

Ma a prescindere da ciò, alcuni punti fermi si sono raggiunti: si tratta, ormai senza dubbio, di una **responsabilità autonoma**, che prescinde dall'individuazione del soggetto autore materiale del fatto e che è ricondotta alla cosiddetta **colpa organizzativa**, vale a dire la colpa imputabile alla mancanza di adozione ovvero alla inesatta attuazione dei modelli organizzativi, volti a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi. Ma a chi viene imputata tale colpa? Nelle organizzazioni di più grandi dimensioni è senza dubbio più difficile capire di chi è la responsabilità di un determinato fatto; tuttavia, la dimensione della struttura dell'ente rileva fino a un certo punto.

La delega di funzioni e il residuo non delegabile

La **delega di funzioni** è un istituto che viene in rilievo nell'ambito delle strutture societarie più complesse. Ciò non significa necessariamente che il riferimento sia alle realtà più grandi; invero, anche gli enti di più modeste dimensioni potrebbero avere una **complessità organizzativa** tale, da richiedere l'articolazione di un sistema di deleghe.

Occorre fare attenzione alla **portata della delega**. Precisamente, affinché questa sia effettiva, non basta che si individuino i compiti da delegare e che il delegato li accetti espressamente; occorre altresì che a quest'ultimo siano forniti i **poteri di spesa e di gestione** necessari per poter svolgere in autonomia tali compiti e compiere concretamente le attività oggetto di delega.

D'altra parte, la delega non comporta che il delegante si spogli interamente dei propri compiti e dei propri obblighi. In particolare, sul delegante resta il **dovere di controllare** l'operato del delegato. Esiste uno

spazio, denominato **residuo non delegabile**, occupato dalle attività di controllo e sorveglianza, le quali non possono che essere svolte dal delegante.

Il datore di lavoro e il comportamento eccentrico del lavoratore

E' indubbiamente impossibile che il **datore di lavoro** di un'azienda con una pluralità di dipendenti possa svolgere tutti gli adempimenti necessari per il corretto funzionamento della stessa. Necessariamente, egli sarà tenuto a delegare alcuni compiti. Questo non significa che non sia tenuto a controllare l'operato dei propri delegati. Non solo, nel **residuo non delegabile** proprio del datore di lavoro, rientra il dovere di **garantire la sicurezza** dei propri dipendenti e, dunque, di controllare che tutte le misure organizzative anti-infortunio siano adottate da tutti i dipendenti.

Peraltro, provare l'assenza di responsabilità è piuttosto complesso. Invero, la recente giurisprudenza afferma che solo il **comportamento eccentrico** del lavoratore, che fuoriesce del tutto dalle proprie mansioni lavorative, esonera il datore da responsabilità. Diversamente, il datore è tenuto a **prevedere**, nella predisporre i modelli organizzativi e le misure di sicurezza, anche i comportamenti che il lavoratore potrebbe potenzialmente porre in essere nello svolgimento della propria attività.

<https://www.diritto.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti-complessi/>